

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE****L'ASSESSORE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);
- Visto** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 21 aprile 1999, n. 163 (“Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”);
- Visto** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (“Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”);
- Visto** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”);
- Visto** l’art. 7 del decreto assessoriale 232/17 del 18 aprile 2001 che, per la Regione Siciliana, stabilisce un limite per il parametro Polveri totali di 50 mg/Nm<sup>3</sup>;
- Visto** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 (“Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”);
- Visto** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 (“Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”);
- Visto** il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (“Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”);
- Visto** il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005 (“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”);
- Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”);
- Visto** il D.A. n. 305/GAB del 19 dicembre 2005, col quale è stata effettuata la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente ed è stata adottata la zonizzazione preliminare del territorio regionale, ai fini della protezione della salute umana e degli ecosistemi, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/99;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che provvede al riordino, al coordinamento ed all’integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell’ambiente, e che, con la Parte V (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

- Visto** il D.D.U.S. n. 07 del 14 giugno 2006, con il quale è stato approvato il Piano d'azione con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme nell'*Area ad elevato rischio di crisi ambientale* di Siracusa, per i territori dei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino, Priolo Gargallo (agglomerato IT19R2).
- Visto** il D.D.U.S. n. 19 del 5 settembre 2006, con il quale è stato approvato il Piano d'azione con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme nell'*Area ad elevato rischio di crisi ambientale* del Comprensorio del Mela, per i territori dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto (agglomerato IT19R3).
- Visto** l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06, secondo il quale *“i piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria”*;
- Considerato** che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 351/99, le regioni, *“in continuità con l'attività di elaborazione dei Piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati”*, devono provvedere ad *“effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente”*;
- Considerato** inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 351/99, le regioni *“effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo”*;
- Considerato** infine che la normativa vigente, per risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente, delega alla regione il compito di adottare piani e programmi la cui elaborazione è molto complessa in ogni sua fase (programmazione, valutazione, applicazione, verifica), riguarda diverse discipline scientifiche, e coinvolge diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alle proposte di risanamento e alla messa in opera dei relativi interventi;
- Ritenuto** necessario procedere all'adeguamento della normativa regionale, adottando nuove procedure che siano in linea con i principi stabiliti dallo Stato e dall'Unione Europea in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente;
- Ritenuto** altresì che occorra avviare gli strumenti di coordinamento necessari per pervenire rapidamente all'adozione di piani e programmi finalizzati a risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente sul territorio regionale;

## DECRETA

### Articolo 1

*Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente*

1. Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa è approvato il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente”* della Regione Siciliana (Allegato 1).

## Articolo 2

### *Limiti alle emissioni in atmosfera*

1. In considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella regione sono fissati per le polveri totali i seguenti valori limite massimi di emissione:
  - a) ***Aree ad elevato rischio di crisi ambientale***  
polveri totali (PTS): 20 mg/Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
  - b) ***Altre aree***  
polveri totali (PTS): 40 mg/Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h).

## Articolo 3

### *Istituzione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente*

1. E' istituito, presso il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, il "Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente", che avrà il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell'aria, le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia – in particolare il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, il D. Lgs. 1 ottobre 2002, n. 261, il D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183, ed il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – al fine di pervenire anche all'adozione dei piani e dei programmi previsti dalla normativa vigente per risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente nel territorio regionale.
2. Nella predisposizione degli strumenti attuativi (piani d'azione e programmi) si dovrà tenere conto della necessità della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (comunale, provinciale, regionale, nazionale), ciascuno per le proprie competenze in fase di programmazione ed attuazione.
3. Fanno parte del *Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente*:
  - ◆ L'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente (o suo delegato), che presiede il tavolo;
  - ◆ il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente (o suo delegato);
  - ◆ il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica (o suo delegato);
  - ◆ il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria (o suo delegato);
  - ◆ il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni (o suo delegato);
  - ◆ il Dirigente Generale dell'Ispettorato Regionale Sanitario (o suo delegato);
  - ◆ il Dirigente Generale dell'Ispettorato Regionale Veterinario (o suo delegato);
  - ◆ il Dirigente Generale dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (o suo delegato);
  - ◆ il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (o suo delegato);
  - ◆ il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (o suo delegato);
  - ◆ il Direttore dell'Ufficio Speciale per le *Aree ad elevato rischio di crisi ambientale* (o suo delegato);
  - ◆ i Direttori Generali delle province regionali (o loro delegati);
  - ◆ i Direttori Generali dei comuni capoluogo di provincia (o loro delegati);

- ❖ un rappresentante di A.N.C.I. Sicilia;
  - ❖ da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni regionali delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  - ❖ un esperto designato da ognuno dei Rettori degli Atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna;
  - ❖ il dirigente responsabile del Servizio 3 *'Tutela dall'inquinamento atmosferico'* del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente.
4. La partecipazione al *Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente* è a titolo gratuito, salvo diversa statuizione della normativa regionale vigente.
  5. Il *Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente* potrà essere di volta in volta integrato da altri componenti, in rappresentanza degli enti di cui sopra e di altri enti e/o associazioni di categoria, in funzione di specifiche esigenze che dovessero emergere ai fini di un corretto svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 1, per dare seguito agli adempimenti previsti dalle norme in premessa richiamate. Nell'ambito del *Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente* sono comunque individuati nove *Tavoli di settore provinciali*, per il coordinamento delle iniziative aventi refluenze in ambito provinciale.
  6. Il *Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente* potrà riunirsi periodicamente con la presenza di tutti i suoi componenti, per gli adempimenti di carattere generale, e/o in gruppi ristretti per specifiche tematiche di settore.
  7. A supporto dell'attività del *Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente* sarà attivato un Ufficio di Segreteria presso il competente servizio del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente.
  8. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente provvederà all'emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi attuativi.

#### **Articolo 4**

##### *Raccolta e gestione dei dati sulla qualità dell'aria ambiente*

1. La Regione Siciliana e le Province regionali organizzano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 281, comma 7, del D. Lgs. 152/06, i rispettivi inventari delle fonti di emissioni in aria ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente cura, con un approccio orientato all'integrazione, alla trasparenza, alla accessibilità e alla fruibilità dell'informazione, l'attivazione e la gestione dell'*Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente* (I.R.S.E.A.), avvalendosi di Arpa, delle Province regionali e delle *Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento*.
3. L' *Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente* dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolare al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, al decreto legislativo 1 ottobre 2002, n. 261, ed al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183. Gli inventari delle emissioni costituiranno moduli del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) e saranno aggiornati con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente, avvalendosi di Arpa, delle Province regionali e delle *Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento*, predisporrà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un programma di interventi finalizzati a dare seguito alle disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ed all'art. 7 del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183, affinché informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente siano messe regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2008, i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono anche all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente, la comunicazione prevista dall'art. 274 del D. Lgs. 152/06, relativa alle emissioni totali – relative all'anno precedente – di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni.
6. I gestori di impianti che, ai sensi del punto 4, dell'allegato II alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, hanno obbligo di effettuare il monitoraggio in continuo delle emissioni dovranno provvedere, entro un anno dalla data del presente decreto, a realizzare l'inoltro giornaliero al Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente e ad ARPA Sicilia dei dati SME.
7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 281, comma 7, del D. Lgs. 152/06, le domande di autorizzazione, i provvedimenti relativi alle emissioni in atmosfera adottati dall'Autorità competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/06, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell'Autorità competente, sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente provvederà all'emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi attuativi.

#### **Articolo 5**

##### *Abrogazione di norme*

1. E' abrogato l'art. 7 del decreto assessoriale n. 232/17 del 18/04/01.

Il presente decreto, senza allegati, sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il decreto sarà pubblicato, completo degli allegati, sul sito internet dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente.

Palermo, 9 agosto 2007

L'Assessore  
(Avv. Rossana Interlandi)